

## SCHEMA

### ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 T.U.E.L.

#### TRA

**IL COMUNE DI MARANELLO CON SEDE LEGALE IN PIAZZA LIBERTÀ 33, 41053 MARANELLO (MO), CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00262700362, RAPPRESENTATA DAL SINDACO LUCIA BURSI, PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “ RETE NAZIONALE CITTA' DEI MOTORI”**

**E:**

**I Comuni di** Arese, Ascoli Piceno, Atessa, Castel D'Ario, Fiorano Modenese, Garbagnate Milanese, Imola, Mandello del Lario, Modena, Nicolosi, Noale, Pesaro, Pescara, Pontedera, Pratola Serra, Samarate, Scarperia, Termini Imerese, Torino, Varano de Melegari, Varese.

**Le Province di** Modena, Pisa, Varese.

#### PREMESSO CHE:

- A) il DM 13 DICEMBRE 2010 prevede per il presentatore del progetto l'obbligo del finanziamento con il beneficio del cofinanziamento statale pari al 50% della somma finanziata; in base ad un piano finanziario appositamente predisposto con l'indicazione dei relativi costi;
- B) con delibera prot. N. del ---- è stata approvata la realizzazione del progetto con i relativi contenuti, le modalità di realizzazione delle azioni, degli strumenti necessari;
- C) il presente Accordo di programma è costituito secondo la disciplina dell'art.34 d.lgs. n.267/00 Enti locali;
- D) il Comune di Maranello ha inteso candidarsi quale capofila del progetto;
- E) l'Associazione CITTA' DEI MOTORI e l'Associazione Tecla, partecipano in qualità di partner del progetto;
- F) il presente accordo viene stipulato ai sensi dell'art.34 d.lgs. n.267/2000, tra tutti i Comuni e le Province interessate alla presentazione del progetto, (per la copertura finanziaria di competenza pari ad € 510.600 sull'importo integrale per la realizzazione delle relative attività, pari ad € 1.021.200);
- G) l'entità del cofinanziamento così come stabilito con il DM 13 dicembre 2010 non deve eccedere il 50% della quota meglio definita di finanziamento dell'Ente/Associazione presentatore e responsabile per l'attuazione del progetto;

#### PERTANTO

in esecuzione della predetta deliberazione di giunta si stipula e si conviene quanto segue:

## **Art. 1 FINALITÀ E CONTENUTO**

Il presente Accordo di Programma, nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, ha lo scopo di realizzare tutte le attività del progetto "*Rete nazionale Città dei Motori*", come riportato in allegato "1" e nel rispetto del DM 13 dicembre 2010 e sue successive modifiche.

## **ART. 2 OGGETTO**

### **2.1 Premesse**

Il Comune di Maranello nella persona del sindaco rappresentante legale p.t. stipula il presente accordo tra le parti per la realizzazione dei reciproci obblighi connessi all'attuazione delle attività dirette alla realizzazione del progetto "*Rete nazionale Città dei Motori*" come da DM 13 dicembre 2010.

Le azioni progettuali sono ripartite come indicate nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente accordo.

### **2.2 Obblighi e garanzie reciproche**

- le Province e i Comuni stipulanti il seguente accordo, si obbligano a finanziare per competenza una somma d'importo pari ad € 510.600, su un budget totale di €1.021.200;
- il contributo delle singole province e dei singoli comuni verrà erogato tramite apposite delibere di liquidazione, secondo le modalità previste per legge e da bando;
- i contributi saranno erogati dal Ministero all'ente capofila Comune di Maranello nelle modalità previste;
- l'ente capofila provvederà all'erogazione dei contributi di competenza delle singole Province e ai singoli Comuni predisponendo un apposito ufficio di competenza con personale addetto;
- le Province e i Comuni hanno l'obbligo di non cedere o distrarre le somme per le quali si è proceduto ai detti finanziamenti;
- le Province e i Comuni si impegnano ad iniziare le attività e dare attuazione agli interventi così come previsti dal DM 13.12.2010;
- le Province e i Comuni dichiarano di rispettare tutta la normativa di riferimento sia nazionale che comunitaria così come richiesto dal DM 13.12.2010 nell'ottica di realizzazione del progetto;

## **Art.3**

### **DURATA**

La durata del presente accordo decorre dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed avrà durata pari ai limiti stabiliti dal bando DM 13 dicembre 2010.

#### **Art.4**

### **REVOCA DEL FINANZIAMENTO PARZIALE**

Il finanziamento parziale può essere revocato dal Capofila Comune di Maranello per :

- presentazione di dati non veritieri e non corrispondenti a quelli richiesti da bando;
- avvio e ultimazione delle azioni oltre i termini stabiliti senza previa autorizzazione del Ministero;
- realizzazione delle attività in maniera non conforme a quanto approvato e senza aver avuto la necessaria autorizzazione ad effettuare eventuali modifiche in corso d'opera da parte degli organi preposti;
- mancata osservanza degli obblighi di cui all'art.1 della presente convenzione;
- la revoca, che prevede la restituzione di quanto ricevuto, potrà avvenire anche a seguito di verifiche effettuate sulla regolarità o meno delle spese ammesse ed effettuate per la realizzazione del progetto.

#### **Art. 5**

### **EFFETTI GIURIDICI DELL'ACCORDO**

I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso.

I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000 sono tenuti a porre in essere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, attesa l'efficacia di legge per le parti del medesimo.

#### **Art. 6**

### **MODIFICHE ALL'ACCORDO**

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Eventuali modifiche al presente Accordo che non incidono in modo significativo sul contenuto dell'Accordo generale approvato sono valutate con determinazione del Collegio di Vigilanza ed adottate con provvedimento del sindaco del comune di Maranello.

Eventuali modifiche giudicate sostanziali dal Collegio di Vigilanza allorquando determinano una revisione degli impegni, delle modalità, del quadro finanziario saranno oggetto di un aggiornamento dell'Accordo di Programma con le stesse procedure amministrative utilizzate per l'approvazione dell'Accordo di Programma originario.

**ART. 7**  
**COLLEGIO DI VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI**

Le funzioni del Collegio di vigilanza sono esercitate ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000 e consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'accordo medesimo nell'osservanza degli impegni assunti dalle parti firmatarie dell'accordo.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'accordo, al fine di verificare le condizioni per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli impegni definiti nell'accordo.

Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente da (inserire i componenti).

I componenti sono individuati con provvedimento del sindaco del comune di Maranello, all'atto dell'adozione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

**ART.8**  
**CONTROVERSIE**

Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo e della successiva appendice al medesimo, saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Modena su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

**Art.9**  
**NOTE GENERALI**

Per quanto non formalmente riportato nel presente accordo di programma si fa riferimento a quanto espresso nel bando allegato alla presente .

Maranello, li 22 giugno 2011

Le parti dichiarano di aver letto, approvato e sottoscritto gli artt. 1,2,3,4,5,6,7 del presente Accordo di Programma che si compone di un numero di N. pagine comprensivo di schema di progetto.